

TI_GERICHTE 14.2022.18 vom 11. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.18

FR: TI_GERICHTE 14.2022.18 du 11 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2022.18 del 11 luglio 2022

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Imposta cantonale. Attestati di carenza beni. Interessi di ritardo anche per le rate d'acconto. Spese giudiziarie ed esecutive. Tassa di diffida

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la decisione di tassazione del 17 aprile 2013, debitamente passata in giudicato, costituisce indubbiamente un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'imposta cantonale 2011 di fr. 7'472.35. Contrariamente a quanto preteso dal precedente, egli non ha invece esteso il rigetto all'intero credito risultante dall'attestato di carenza di beni (ACB) fatto valere dall'istante (il terzo), ma solo alle spese esecutive di fr. 165.30 ivi contenute. Onde l'accoglimento parziale dell'istanza.

E. 4

Richiamata la giurisprudenza di questa Camera secondo cui la decisione di tassazione vale titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora dopo il loro passaggio in giudicato qualora venga prodotta la documentazione che permette di comprendere come sono stati calcolati, nel reclamo lo Stato del Cantone Ticino rimprovera al Pretore una violazione dell'art. 320 CPC per non aver tenuto conto dei medesimi, nonostante abbia allegato all'istanza tutti i documenti necessari ad "acquisire la liquidità del credito" e di conseguenza a verificarne il calcolo. Fornisce al proposito una breve spiegazione per meglio comprendere la lettura del conteggio accluso all'istanza. Il reclamante evidenzia d'altronde che l'escusso non ha sollevato alcuna censura riguardo all'inesattezza dell'ACB, il quale costituisce prova piena dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto.

E. 5

Giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione "cresciute in giudicato" (art. 244 cpv. 3 LT).

E. 5.1

Nel caso specifico, non è contestato – ed è pacifico – che la decisione di tassazione (dopo tassazione d'ufficio) del 17 aprile 2013 agli atti (doc. C accluso all'istanza) è da tempo passata in giudicato (come risulta del resto dal timbro apposto sulla medesima) e costituisce pertanto un valido titolo di rigetto definitivo per l'imposta cantonale del 2011 di fr. 7'472.35, come d'altronde stabilito dal Pretore.

E. 5.2

Il primo giudice ha inoltre a giusta ragione rigettato l'opposizione in via definitiva anche per le "spese" di fr. 165.30 indicate nel terzo ACB (doc. B), giacché lo stesso, benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti fiscali, lo è invece per le spese menzionate nell'atto, stabilite in modo autoritativo dall'ufficio d'esecuzione, ossia dall'autorità amministrativa preposta per legge a statuire su tali spese (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3; sentenze della CEF 14.2021.13 del 9 agosto 2021, consid. 5.2.1; 14.2018.171 del 12 marzo 2019 consid. 5.1; 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.2; 14.2014.208 del 23 dicembre 2014, consid. 5.1 con riferimenti). Egli ha nondimeno ommesso di considerare che nella pretesa vantata dall'istante (v. doc. F pag. 4) sono incluse le spese – rispettivamente di fr. 93.60 (doc. D) e fr. 184.20 (doc. E) – fissate dall'ufficio d'esecuzione nei due precedenti ACB. Ora, sono spese esecutive stabilite dall'Ufficio d'esecuzione, cui va esteso il rigetto definitivo per i motivi testé ricordati (per ulteriori fr. 277.80).

E. 5.3

L'ente reclamante chiede inoltre di estendere il rigetto all'intero credito posto in esecuzione, quindi anche agli interessi di ritardo non riconosciuti dal Pretore. Richiamato il conteggio prodotto con l'istanza, precisa che gli stessi – calcolati al 2.5% come previsto dall'allegato al decreto esecutivo per il 2011 – decorrono dalla prima rata della richiesta d'acconto (ossia dal 1° giugno 2011) sino alla determinazione del conguaglio di fr. 7'472.35 e che il totale indicato di fr. 553.70 (recte : fr. 685.50) corrisponde alla somma degli interessi di fr. 553.70 maturati fino all'emissione del precetto esecutivo n. _____26 del 9 novembre 2014 e di fr. 131.80 da quest'ultima data sino all'emissione del primo ACB del 24 luglio 2015.

E. 5.3.1

Le decisioni esecutive nel senso dell'art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specificino esplicitamente (S TAEHELIN , op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata in modo diverso dalla legislazione speciale. Così l'imposta cantonale diretta e gli interessi devono essere pagati nei trenta giorni successivi alla loro scadenza (art. 242 cpv. 1 LT) e per gli importi che non ha versato entro il termine stabilito, il debitore deve pagare un interesse di ritardo il cui tasso è fissato dal Consiglio di Stato (art. 243 cpv. 1 LT) con apposito decreto esecutivo (in seguito "DE" valevole per il 2021 [RL 640.320] e per gli anni precedenti dal 1995 giusta l'art. 12 cpv. 2 dello stesso), il quale stabilisce tre scadenze fisse (il 1° maggio, il 1° luglio e il 1° settembre) per le rate d'acconto e una scadenza variabile alla data d'intimazione del conteggio per la rata a conguaglio (art. 240 LT e 1 cpv. 3 DE). L'interesse di ritardo decorre dal trentunesimo giorno successivo alla scadenza (art. 6 cpv. 1 DE). Il tasso d'interesse è stabilito di anno in anno, ma quello applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane valido sino alla chiusura della stessa (art. 9 cpv. 2 DE).

E. 5.3.2

Orbene, come sottolineato dal reclamante, questa Camera ha più volte ricordato che il rigetto può essere concesso di principio per gli interessi di mora qualora sia stata prodotta la documentazione necessaria a determinare come gli stessi sono stati calcolati (v. in particolare la già citata 14.2021.13 consid. 5.2.4.1 e i rinvii), fermo restando che i crediti sui quali maturano devono essere oggetto di un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione

regolarmente prodotto dall'istante.

E. 5.3.3

Nella fattispecie il reclamante fonda la sua pretesa per interessi sul conteggio (doc. F) accluso all'istanza, secondo cui gli interessi di ritardo, calcolati al tasso del 2.5% stabilito dal Consiglio di Stato giusta l'allegato all'apposito DE per gli anni dal 2011 al 2015 compresi, ammontano a fr. 685.50 (doc. F pag. 2), pari alla somma degli interessi sulle tre rate d'acconto di fr. 2'069.– ciascuna, decorrenti dal 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 2011 ossia trentun giorni dopo la rispettiva data d'intimazione, v. doc. F pag. 1) fino al 31 maggio 2013, data della scadenza indicata nel conguaglio di fr. 1'265.35, verosimilmente intimato il 30 aprile 2013 (doc. F, pag. 1), e degli interessi di ritardo sempre del 2.5% dal 1° giugno 2013 fino all'emissione del primo ACB del 24 luglio 2015 (774 giorni).

E. 5.3.4

In una recente decisione relativa alla riscossione provvisoria dell'imposta federale (sentenza 14.2021.50 del 6 ottobre 2021, RtiD 2022 I 669 n. 39c consid. 5.2.2), la Camera ha rilevato che un conteggio provvisorio può essere parificato a un titolo di rigetto solo se è emesso sotto forma di una decisione impugnabile, ciò che è per esempio il caso nei cantoni di Lucerna e Friburgo per l'esazione degli acconti d'imposte dirette cantonali e comunali (Stahelin, op. cit., n. 114 ad art. 80; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), *La mainlevée de l'opposition*, 2017, n. 136 ad art. 80 LEF), ma non del diritto federale, che non prevede alcun ricorso contro la riscossione provvisoria dell'imposta federale (art. 162 cpv. 1 e 132 LIFD; sentenza del Tribunale federale 2C_586/2010 del 24 marzo 2011 consid. 3), in quanto adotta il sistema del conteggio delle imposte riscosse provvisoriamente in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva, il saldo, a seconda che è positivo o negativo, dovendo essere richiesto al contribuente o restituitogli (art. 162 cpv. 2 e 3 LIFD). Ne segue che l'imposta provvisoria e i relativi interessi di mora possono essere contestati solo con un reclamo contro il conguaglio. Ciò vale anche per le imposte dirette ticinesi: quelle provvisorie riscosse in rate sono infatti conteggiate in quelle dovute conformemente alla tassazione definitiva (art. 241 cpv. 3 LT) e il saldo, positivo o negativo, è stabilito dall'autorità di riscossione nel conteggio definitivo (conguaglio) (art. 241 cpv. 4 LT), che può essere impugnato con reclamo all'autorità di riscossione e con ricorso alla Camera di diritto tributario (art. 241 cpv. 5 LT). Dato il carattere documentale della procedura di rigetto dell'opposizione (sopra consid. 2), se intende ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione anche per gli interessi di mora maturati su imposte cantonali dirette tra la notifica del conteggio provvisorio (o richiesta d'acconto) e quella del conteggio definitivo, l'autorità fiscale deve dunque produrre anche il conguaglio (o conteggio definitivo), ossia la decisione (giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) che appunto accerta l'importo degli interessi in questione, mentre la decisione di tassazione non contiene alcun accertamento al riguardo (come già stabilito dalla Camera per l'imposta federale diretta nella citata 14.2021.50, consid. 5.2.3).

E. 5.3.5

Ne segue che, in concreto, la decisione impugnata va confermata per quanto attiene agli interessi di mora fino al conteggio definitivo (o conguaglio) dal momento che l'istante non ha prodotto tale atto. Il conteggio agli atti (doc. F) non costituisce al riguardo una decisione impugnabile, anche perché è stato allestito solo alla data dell'inoltro dell'istanza. Per il periodo successivo, nulla osta a estendere il rigetto dell'opposizione agli interessi calcolati

sull'importo dell'imposta stabilita nella decisione di tassazione, di fr. 7'472.35 (doc. C), giacché l'istante ha debitamente prodotto tale decisione. Calcolati al 2.5% su fr. 7'472.35 dall'emissione del conguaglio (31 maggio 2013) fino all'emissione del primo ACB del 24 luglio 2015 (774 giorni), gl'interessi in questione ascendono a fr. 401.10 (cfr. doc. F, pag. 2). Il reclamo va accolto entro in questi limiti.

E. 5.4

Per quanto concerne invece la tassa di diffida di fr. 50.– indicata nel conteggio e inclusa nel saldo scoperto di fr. 8'650.95 vantato dal reclamante (v. doc. F pag. 5), non figura alcuna decisione agli atti che ne stabilisca l'effettiva esistenza e l'importo, sicché il rigetto non può essere esteso anche a siffatta pretesa (sentenza della CEF 14.2017.63 del 6 settembre 2017 consid. 5.4, massimata in RtiD 2018 I 769 n. 40c).

E. 5.5

A scanso di equivoci, occorre precisare, all'indirizzo del reclamante, che una decisione di rigetto dell'opposizione ha effetti vincolanti solo nell'esecuzione cui si riferisce, sicché non può costituire un titolo di rigetto in una successiva esecuzione (sentenza della CEF 14.2019.107 del 25 ottobre 2019 consid. 5.2 e i rinvii). D'altronde, pur essendo un pubblico documento facente prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (art. 9 cpv. 1 CC), l'ACB non costituisce una decisione – a parte per le spese esecutive (DTF 147 III 364 consid. 3.5.3) – né quindi un titolo di rigetto definitivo nel senso dell'art. 80 LEF, bensì solo un titolo di rigetto provvisorio per i crediti di diritto privato e per quelli di diritto pubblico, per il cui accertamento l'ente pubblico non gode di un potere decisionale, ma deve far capo alla via dell'azione di diritto amministrativo (art. 149 cpv. 2 LEF; sentenze del Tribunale federale 5A_31/2019 del 31 maggio 2019 consid. 5.1 e della CEF 14.2014.208 [già citata] consid. 5.1; cfr. DTF 147 III 361 consid. 3.3.1).

E. 6

In definitiva, il reclamo merita parziale accoglimento e la decisione impugnata va modificata nel senso che l'opposizione interposta al precetto esecutivo è rigettata in via definitiva per fr. 8'316.55 (pari al capitale di fr. 7'472.35 + le spese del primo ACB di fr. 184.20, del secondo di fr. 93.60 e del terzo di fr. 165.30 [consid. 5.2] + gli interessi di fr. 401.10 [consid. 5.3.5]), ad esclusione della tassa di diffida di fr. 50.– (consid. 5.4).

E. 7

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del convenuto (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamante non avendo motivato la sua domanda al riguardo in prima sede, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, mentre in seconda sede ha postulato solo la rifusione delle spese. È del resto dubbio che enti di diritto pubblico agenti nell'esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un'indennità d'inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015. 50 del 17 luglio 2015 consid. 6).

E. 8

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'013.30 (pari alla differenza tra quanto richiesto dall'istante, ossia fr. 8'650.95, e quanto accordato dal Pretore, ovvero fr. 7'637.65), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente

accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato: “1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____61 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 8'316.55”. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.